

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
I.I.S. "S. Lopiano"

LICEO ARTISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO I.T. TRASPORTI E LOGISTICA
I.T.TURISTICO ACQUAPPESA/ITIS-IPSIA FUSCALDO. -

Via Marinella -s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tel. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it,sito web: www.ilsctraro.gov.it/

PEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.:UFZUIC

Al tutto il Personale
Agli Alunni
Alle Famiglie
Sito web
atti

oggetto: Offese, diffamazioni, maltrattamenti, ingiurie, umiliazioni.

Invio per opportuna conoscenza articoli tratti da Tecnica della scuola "

"Critiche e diffamazioni

Se un docente, mancando di deontologia professionale, si lanciasse in critiche e denigrazioni dell'operato di un altro professore con i suoi studenti o con altri colleghi, commetterebbe un grave errore. Non solo è una cosa profondamente sbagliata dal punto di vista deontologico, ma potrebbe anche comportare il rischio di una sanzione disciplinare da parte del proprio dirigente scolastico. Se poi, ad agire in questo modo, fosse un collaboratore del dirigente scolastico, la gravità del gesto potrebbe assumere dimensioni maggiori.

È importante sottolineare che ai sensi dell'art.12, comma 2, del DPR 62/2013, il docente, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. È opportuno evidenziare anche che il docente, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 62/2013, rispetti i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisca in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Discreditarne i colleghi davanti ad un'intera classe significa, senza ombra di dubbio, violare le norme suddette. Offendere pubblicamente un collega, mettendo in dubbio la sua professionalità davanti agli inermi studenti, equivale a fare dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

È utile specificare che i comportamenti di docenti che, durante le loro ore di lezione o durante le attività collegiali, criticano e diffamano il lavoro di altri docenti, sono atteggiamenti che non rispettano i principi di ragionevolezza, di equità, di correttezza e buona fede.

Tali comportamenti tenuti da alcuni docenti dovrebbero essere sempre stigmatizzati dai Dirigenti scolastici che, **in caso di testimonianze degli alunni, dei genitori o del personale scolastico**, dovrebbero agire contro il docente, avviando l'iter per un'eventuale sanzione disciplinare nei suoi confronti.

Se un docente diffamatore tende a colpire l'onorabilità professionale dei sui colleghi, cercando di ridicolizzarli agli occhi dei suoi studenti, utilizzando impropriamente il suo ruolo di educatore, non solo compie un'azione sgradevole ma sconfinata in un vero e proprio reato. Un caso del genere, se effettivamente riscontrato, può infatti sfociare in una condanna penale per diffamazione. Il reato di diffamazione scatta quando un soggetto, comunicando con più persone, offende la reputazione di un terzo assente. Nel caso

quindi in cui un docente, che si rivolge ai suoi alunni durante l'ora di lezione o ai colleghi durante un'attività collegiale, sostenendo che un altro docente non va ascoltato perché non è in grado di svolgere il suo ruolo, potrebbe essere querelato per diffamazione.

Un docente che offende un collega, pronunciando nei suoi confronti, in più riprese, frasi diffamatorie, è tenuto al risarcimento dei danni morali.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14552 del 22 giugno 2009, che ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Torino.

Tra i casi di recente cronaca giornalistica appaiono sempre più frequenti gli episodi di violenza nelle scuole, vuoi per il crescente sviluppo del bullismo, fenomeno sempre più difficile da arginare, vuoi anche per un'indiscussa crescita di vicende legate al conflittuale rapporto tra i professori ed alcuni alunni, talvolta sfociante in sistematiche vessazioni del docente nei confronti di uno o più studenti.

Si ponga il caso del professore che, ogni volta ne abbia l'occasione, umilia di fronte alla classe un giovane studente che abbia qualche difficoltà nella materia d'insegnamento o che risulti essere in particolari condizioni di disagio dovute al suo rendimento scolastico o, ancora peggio, a sofferenze familiari che ne condizionano la serenità.

Quale reato configura la condotta del professore?

La Corte di Cassazione (Sent. n. 3459/2021) ha di recente preso posizione sul punto, respingendo il ricorso di un insegnante di una scuola media siciliana contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne aveva confermato la condanna, anche al risarcimento del danno per i genitori costituiti parti civili.

In particolare i Giudici di legittimità hanno stabilito che configura il reato di "maltrattamenti" (art. 572 c.p.), e non il più lieve "abuso di mezzi di correzione", la condotta del professore che umilia ed offende abitualmente l'alunno, apostrofandolo con epiteti e frasi scurrili in presenza di tutta la classe. Infatti, qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo.

Pertanto il professore, qualora accertata la propria responsabilità per i maltrattamenti, potrà essere condannato alla pena da 3 a 7 anni, che potrà essere aumentata sino alla metà se questi sono stati commessi nei confronti di un alunno minorenni.

Ma come assicurarsi la prova dei maltrattamenti e interrompere il comportamento del professore?

Il delitto di maltrattamenti è un reato procedibile d'ufficio. Ciò significa che il procedimento a carico del professore, volto ad accertarne la responsabilità, potrà prendere avvio attraverso una denuncia presentata da qualsiasi persona. Dunque non occorre che la notizia pervenga necessariamente da parte dell'alunno direttamente coinvolto o dai suoi genitori. Ben potrebbe essere un compagno di classe, un rappresentante dei genitori o il dirigente scolastico a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziarla. A tal proposito la denuncia può essere presentata agli organi di polizia giudiziaria o alla Procura della Repubblica personalmente o per mezzo di un difensore, assicurandosi di fornire tutti gli elementi di prova utili alle indagini. Di certo verrà sentito chiunque possa riferire in merito ai fatti denunciati, come compagni di classe, colleghi del docente e genitori. Il denunciante ben potrebbe allegare una videoregistrazione volta a provare i fatti realmente accaduti. Infatti, contrariamente alle posizioni assunte da molti insegnanti, registrare la lezione in classe è consentito e non integra alcuna violazione della privacy. Oltretutto trattasi di conversazione tra presenti, perfettamente legittima alla presenza dell'interlocutore,

Una volta denunciato l'accaduto, il professore potrà essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione, onde evitare il protrarsi dei comportamenti nelle more dell'accertamento. La giovane vittima potrà invece costituirsi, per mezzo di un difensore, parte civile nel processo penale al fine di domandare in

tale sede il risarcimento dei danni patiti." Chiaramente è sempre un reato se un genitore offende un docente o una docente.

Pertanto chiunque, personale docente, personale ata, alunni, esperti formatori, genitori, si senta offeso, minacciato, umiliato, maltrattato, diffamato o altro da chicchiessa è invitato ad esporre i fatti al Dirigente Scolastico che avvierà subito un procedimento disciplinare e denuncerà alle autorità preposte o a denunciare direttamente alle autorità giudiziaria.

Cordiali saluti



Dirigente Scolastico
Graziano Di Pasqua